

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 14 novembre 2006

Disposizioni urgenti in materia di sorveglianza dell'anemia infettiva degli equidi.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 32 della legge 23 gennaio 1978, n. 833 e successive modifiche;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 348 del 31 dicembre 1976, relativo alla profilassi dell'anemia infettiva degli equini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, regolamento recante attuazione della direttiva n. 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza da Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva n. 92/36/CEE;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 5 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2006;

Considerato che a partire dal mese di aprile del 2006 fino alla fine del mese di settembre 2006, sul territorio nazionale, sono stati denunciati 17 focolai di anemia infettiva equina (AIE) che hanno coinvolto 604 soggetti di cui 5 capi clinicamente infetti, 6 deceduti per malattia ed altri positivi sierologicamente;

Considerato che per i predetti casi di anemia infettiva equina, comparsi in un periodo di tempo limitato, e' probabile l'esistenza di un fattore comune di rischio tale da costituire un grave pericolo per la sanita' e il benessere della popolazione animale interessata, con possibili ed imminenti ripercussioni di ordine economico per gli operatori coinvolti;

Preso atto che, nonostante con circolare n. 3 del 31 gennaio 1995 relativa alla profilassi delle malattie infettive degli equini con particolare riferimento alla sfera riproduttiva, il Ministero della sanita' abbia raccomandato di proseguire l'attivita' di sorveglianza eseguendo almeno un test di Coggins all'anno sugli equidi appartenenti ad allevamenti, centri ippici o ippodromi, soltanto in alcune regioni tali misure sono state attuate attraverso un regolare piano di sorveglianza, determinando un aggravamento su tutto il territorio nazionale del rischio di proliferazione di casi di anemia infettiva degli equini;

Considerato che la ben nota trasmissibilita' del virus, la sua forte patogenicita' e notevole emivita, la stagionalita' degli agenti vettori come mosche cavalline e zecche, nonche' la prevalenza osservata in Italia negli ultimi anni, rendono inadeguato allo stato attuale, ai fini della sorveglianza e del controllo dell'infezione, un piano di monitoraggio della popolazione equina effettuato su base campionaria ai sensi della legislazione vigente;

Ritenuto pertanto necessario adottare misure sanitarie urgenti e straordinarie di controllo sull'intero territorio nazionale allo scopo di prevenire l'insorgere e controllare l'andamento della malattia in questione, tenuto conto, inoltre che gli equidi che svolgono attivita' agostinico-sportive sono soggetti a frequenti spostamenti e di breve durata al di fuori del territorio nazionale;

Ritenuto necessario adottare un piano urgente e straordinario di sorveglianza su tutti gli equidi presenti sul territorio nazionale, finalizzato ad ottenere un monitoraggio ed un quadro epidemiologico generale

Ordina:

Art. 1.

1. E' resa obbligatoria, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza, l'esecuzione di controlli sierologici per l'anemia infettiva degli equidi su:

a) tutti gli equidi di eta' superiore ai tre mesi presenti nelle aziende di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 5 maggio 2006, ad esclusione dei capi allevati unicamente per essere destinati alla macellazione;

b) tutti gli equidi di eta' superiore a 3 mesi, movimentati da e verso aziende di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 5 maggio 2006, nonche' verso aste, fiere, manifestazioni sportive e concentramenti in forma temporanea.

2. Gli esiti favorevoli dei controlli sierologici di cui al comma 1 hanno validita' di mesi dodici.

3. Gli esiti, nonche' la data delle singole prove diagnostiche, sono riportati dal veterinario ufficiale sul documento di identificazione o, qualora non disponibile, sul modello di cui all'allegato A.

4. Il controllo sierologico di cui al comma 1 deve essere effettuato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza su tutti gli equidi che svolgono attivita' sportiva o agonistica, nonche' su quelli che accedono ad ippodromi, aste e manifestazioni ippico-sportive.

5. Il controllo sierologico di cui al comma 1 deve essere effettuato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza su tutti gli equidi residenti in ippodromi, centri ippici e di allenamento ed allevamenti da riproduzione che afferiscono al circuito ippico-sportivo.

6. Il controllo sierologico di cui al comma 1 non deve essere effettuato sugli animali di cui ai commi 4 e 5 se sottoposti a tale controllo in data posteriore al 31 agosto 2006.

7. I servizi veterinari delle Aziende unita' sanitarie locali e i laboratori degli Istituti zooprofilattici sperimentali procedono, in via prioritaria, all'esecuzione del campionamento e delle prove diagnostiche sugli equidi di cui ai commi 4 e 5.

8. La mancata attuazione dei controlli e la movimentazione di equidi in difformita' a quanto previsto dal presente articolo, comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 16, comma 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.

Art. 2.

1. Le regioni e province autonome nelle quali, su basi statisticamente significative, e' accertata la presenza di un basso livello di prevalenza della malattia, possono stabilire una diversa frequenza dei controlli rispetto a quelli previsti dalla presente ordinanza, e consentire gli spostamenti degli equidi all'interno del proprio territorio regionale, ad esclusione della movimentazione verso ippodromi, fiere, manifestazioni sportive, aste o concentramenti di equidi.

Art. 3.

1. I prelievi per la diagnosi dell'anemia infettiva sono effettuati dai servizi veterinari delle Aziende unita' sanitarie locali o da veterinari formalmente incaricati dell'esecuzione dei prelievi dai medesimi servizi territorialmente competenti, secondo le modalita' indicate dalle regioni o province autonome.

2. I costi del campionamento, comprese le prove diagnostiche, di cui al comma 1 sono interamente a carico del proprietario o del detentore o comunque del responsabile dell'equide.

3. I campioni devono essere inviati agli Istituti zooprofilattici

sperimentali competenti per territorio accompagnati dalla scheda di prelievo di cui all'allegato B per l'esecuzione degli esami diagnostici.

4. In caso di riscontro di positività il campione è inviato per la conferma diagnostica al Centro di riferimento nazionale per l'anemia infettiva degli equidi, di seguito denominato Centro di riferimento.

5. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali che eseguono le prove trasmettono al Centro di riferimento ed alla regione competente per territorio i dati ed ogni informazione sugli esiti degli esami di laboratorio eseguiti nei confronti dell'anemia infettiva, secondo le modalità indicate dal Centro di riferimento.

Art. 4.

1. I Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali assicurano, in considerazione della situazione epidemiologica e dell'analisi del rischio, la vigilanza veterinaria permanente presso le aziende di cui all'art. 1, nonché presso ippodromi, aste, fiere e concentramenti di equidi in forma temporanea, al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza.

Art. 5.

1. In caso di riscontro di positività sierologica, in attesa della conferma da parte del Centro di riferimento, le autorità sanitarie competenti adottano le misure previste dall'art. 99 del regolamento di Polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320, dagli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 4 dicembre 1976 e dall'art. 4, comma 4, lettera a), punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243. Tali misure vengono revocate solo nel caso in cui il Centro di riferimento non confermi la positività.

2. I Servizi veterinari delle A.U.S.L. provvedono, per il tramite delle regioni e delle province autonome, ad inviare al Ministero della salute, entro 24 ore dal riscontro di positività di cui al comma 1, le informazioni previste dalla decisione n. 82/894/CE e successive modifiche. Il Ministero della salute provvede ad informare, appena ricevuto l'esito, l'Unione nazionale incremento razze equine e la federazione italiana sport equestri circa le positività riscontrate in equidi registrati.

3. Il Centro di riferimento trasmette con cadenza mensile al Ministero della salute e alle regioni e province autonome un report relativo alla situazione epidemiologica in ambito nazionale.

Art. 6.

1. Al fine di attuare più efficacemente il sistema di sorveglianza epidemiologica, il veterinario, anche libero professionista, che abbia motivi clinici di sospettare la presenza della malattia, effettua il campionamento secondo le modalità previste all'art. 3, e contestualmente informa il Servizio veterinario della AUSL competente per territorio.

2. I costi delle prove diagnostiche di cui al comma 1 effettuate presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali, sono a carico della AUSL.

Art. 7.

1. La presente ordinanza entra in vigore quindici giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validità dodici mesi.

Il Ministro: Turco

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, Registro n. 5, foglio n. 221

ALLEGATO

----> Vedere immagini da pag. 7 a pag. 9 <----

14.12.2006

Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato

16:12:38